

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Pesaro sez. I, 29/03/2021, n. 232

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Famiglia**

Oggetto: **Separazione giudiziale**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
SENTENZA

Il Tribunale di Pesaro,
nelle persone di:
Dott. Da. St. :Presidente
Dott. ssa Sabrina Carbini: Giudice rel.
Dott. ssa Manuela Mari: Giudice
Nella causa R.G. 3349 /2016
Promossa da
TO. SA., rappresentata e difesa dall'.avv. CIANI IRENE

ATTORE

Nei confronti di
CA. CH., rappresentato e difeso dall'.avv. BOCCHINI LETIZIA

CONVENUTO

E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore dott. ssa Tedeschini

INTERVENUTO

Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 25.11.20 e in particolare parte attrice:
A- vista la sentenza parziale di separazione (876/2017) pronunciare sentenza di addebito nei confronti di Ca. Ch. per tutto quanto dedotto in atti, qui richiamato come per trascritto.
B- Assegnare, così l'.abitazione familiare sita in Pesaro (PU), Strada (omissis) con gli

arredi che la compongono, alla ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore della coppia Th..

C- Fe. l 'affido condiviso del figlio minore, Th., ad entrambi i genitori prescrivere al padre di tenere con sé il minore, almeno 3 giorni la settimana, previo accordo con il minore Th. oggi di 16 anni;

D- Ammonire il sig. Ca. al rispetto dei provvedimenti del Tribunale sia provvisori che definitivi in riferimento alle visite del figlio minore, considerato che il padre ha ripetutamente

omesso di prelevare e tenere con sé Th..

Considerate le nulle permanenze del figlio Th. presso il padre rispetto a quanto stabilito

dall'.ordinanza del 21.02.2017, visto il peggioramento delle condizioni reddituali della sig.ra To.,

disporre l'.aumento dell'.assegno di mantenimento del figlio minore della coppia Th. da

quantificarsi in € 500 mensili oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie da versarsi in

favore della sig.ra To. entro il gg. 5 di ogni mese;

E- Visto il peggioramento delle condizioni reddituali della sig.ra To. (che ha perso il lavoro) ed il

conseguente stato di indigenza della stessa, visto altresì il netto divario reddituale tra le parti

(documentato dall'.istruttoria), disporre l'.aumento dell'.assegno di mantenimento disposto in favore

della moglie To. Sa. alla cifra di € 500,00 mensili;

Porre a carico del Ca. tutte le utenze dell'.abitazione familiare, così come è sempre stato e

di quelle dell'.abitazione eventualmente reperita dalla moglie (per il caso sub. (omissis)).

F- confermare la revoca dell'.assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiore della

coppia Al. e disporre altresì la revoca della corresponsione delle spese straordinarie in suo

favore in quanto è già emerso in corso di istruttoria che il ragazzo presta attività lavorativa

retribuita c/o l'.autocarrozzeria Primar di proprietà del padre Ca. Ch., pertanto

economicamente autosufficiente (cfr. dichiarazione a verbale di udienza del 4.12.2019);

G- In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di aumento degli importi

degli assegni mensili posti a carico del convenuto in favore della moglie e del figlio minore

(considerato che gli importi attuali risultano comunque insufficienti a garantire loro il minimo

vitale ed un'.esistenza dignitosa):

Assegnare l'.abitazione familiare sita in Pesaro (PU), in Via (omissis) di Granarola 3 a

Ca. Ch. e, così, obbligare il predetto a sostenere tutti i costi di un appartamento

reperito alla moglie To. Sa. in cui continuare a vivere con il figlio. Ferme per l'ipotesi le

richieste di assegno di mantenimento per coniuge e figlio come sopra formulate,

IN OGNI CASO:

EX AR.. 709 ter c.p.c.:

- Condannare Ca. Ch. al risarcimento dei danni in favore di Sa. To. che si quantificano in Euro 50.000,00 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia per le reiterate

violazioni inadempienze rispetto ai provvedimenti provvisori resi;

- disporre, in via equitativa, ex art. 709 ter c.p.c., il risarcimento dei danni a carico di Ca. Ch.

in favore del minore Th. e della moglie To., o quell'altra sanzione ritenuta di

giustizia, per le gravi inadempienze di cui si è reso colpevole e per il pregiudizio che la sua

condotta omissiva circa le modalità dell'affidamento ha arrecato agli stessi;

- Considerato che l'attuale compagna di Ch. Ca. è di nazionalità rumena, ai sensi

dell'art. 3, lettera b) della legge n.314 del 1967 la ricorrente revoca ogni assenso precedentemente

concesso e chiede negarsi il rilascio o il rinnovo del passaporto o altro documento equipollente al

predetto, subordinandolo all'offerta o deposito di idonea garanzia di adempimento dei suoi

obblighi economici nei confronti della ricorrente e del figlio minore Th. considerato che la

"ratio" della norma è quella "di tutelare e valutare ulteriormente l'interesse del minore» al quale

l'autorizzazione è subordinata ». Interesse che va ancor più tutelato quando, come nel caso di

specie, i genitori sono separati. (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 2696/13).

- Autorizzare sin da ora i coniugi ad ottenere il rilascio o il rinnovo di passaporto o altro

equipollente in favore del figlio minore Th..

Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per

legge e, considerata l'ammissione della parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato disporre che

il pagamento sia effettuato "a favore dello Stato".

Di parte convenuta:

dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:

1) disporre l'affidamento del figlio minore Th. ad entrambi i genitori;

2) stabilire assegno di mantenimento per i figli Al. (maggiorrenne non economicamente

indipendente) e Th. (ancora minorenni) di € 300,00 cadauno da porsi a carico di entrambi i

coniugi.

3) Oppure, atteso che Al. vive stabilmente con il padre e Th. vive stabilmente con la madre, ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio che vive con sé;

4) disporre il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli in capo ad entrambi i genitori al 50% , il genitore che anticipa le spese previa esibizione della ricevuta all'altro coniuge, tenuto al rimborso pro-quota;

5) Disporre nessun contributo per il mantenimento della moglie, atteso che dal 2016 ad oggi non si è attivata alla ricerca di alcuna attività lavorativa, non ha depositato alcuna prova della iscrizione al Jo. o l'effettuazione di domande di lavoro.
Con vittoria di spese.
E del P.M. come da nota del 1.12.20

MOTIVAZIONE

Con ricorso dell'1.12.16 To. Sa. proponeva causa di separazione nei confronti del marito Ca. Ch. deducendo che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi per comportamenti del marito gravi, quali il tradimento con altra donna, l'abbandono del tetto coniugale e la mancata assistenza alla famiglia una volta allontanatosi dalla casa familiare. Deduceva che la coppia aveva contratto matrimonio il 26.2.95 e che dall'unione erano nati Al. il 19.1.99 e Th. il 5.12.03 e che la casa familiare era di proprietà esclusiva del nonno paterno. Chiedeva che venisse previsto l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo degli allora minori alla madre, un contributo di 600 euro per ciascun figlio , il 100 % delle spese straordinarie in capo al padre , la assegnazione della casa familiare a sé e un contributo di mantenimento pro se di 1000 euro mensili.

Si costituiva il coniuge contestando le pretese e offrendo un contributo di 600 euro complessivi per i figli e offriva un contributo alla moglie di 200 euro mensili (così nelle memorie del 29.5.17);

concordava nella assegnazione della casa familiare alla moglie, offriva una ripartizione al 50 % delle spese straordinarie tra i genitori, chiedeva l'affido condiviso dei minori e da ultimo, nelle conclusioni finali ribadiva di nulla riconoscere alla moglie a titolo di mantenimento. IN particolare deduceva che era stata la moglie a buttarlo fuori di casa, che egli aveva un'entrata mensile di 1000 euro e quindi non poteva corrispondere quanto richiesto dall'avversario; rilevava che egli aveva, dopo il suo allontanamento, versato alla famiglia comunque 300 o 500 euro mensili nell'anno 2016. Il tenore di vita d'altronde era basso, durante il matrimonio.

Con provvedimento presidenziale del 21.2.17 veniva stabilito: che il padre versasse per il mantenimento dei minori la somma di 300 euro mensili ciascuno, la ripartizione al 60 % e 40 % delle spese straordinarie, rispettivamente in capo al padre e alla madre, e una somma di 250 euro di contributo di mantenimento per la moglie, con affido condiviso dei minori e collocazione dalla madre.

Veniva proposto reclamo avverso il provvedimento e veniva respinto.

Con provvedimento del 30.9.19 veniva revocato dal G.I. il contributo paterno per il mantenimento del figlio Al. divenuto maggiorenne e economicamente autosufficiente, avendo costui reperito il lavoro presso l'officina del padre; rimaneva il contributo alle spese straordinarie da parte dei genitori atteso che il lavoro era solo part time.

Con sentenza parziale del 12.12.17 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.

La causa è proseguita con assunzione di testimoni, interpellato di entrambe le parti, acquisizione di documenti ; parte convenuta chiedeva poi una modifica del provvedimento presidenziale al fine di ottenere un aumento del contributo in proprio favore e in favore del figlio minore Th.; il G.I. rimetteva la decisione al collegio essendo imminente l'udienza di precisazione delle conclusioni;

all'udienza del 25.11.20 le parti precisavano le conclusioni.

La domanda di addebito viene accolta in quanto è risultato che il convenuto ha intrattenuto una relazione manente matrimonio con altra donna e questo evento ha determinato la crisi del matrimonio;

il Ca. non ha assolto al suo onere probatorio volto a dimostrare che la crisi della coppia fosse pregressa rispetto al tradimento (anzi la teste Ca. e il teste To. Gi. hanno affermato di non avere visto mai litigi della coppia) e quindi il nesso causale rimane confermato. In particolare a sostegno della relazione adulterina vi sono le foto dell'auto del Ca. sotto la casa della donna rumena e soprattutto la relazione investigativa che documenta che in due date, una di ottobre 2016 e una di novembre 2016, il convenuto ha pernottato presso la casa della donna; si noti che il ricorso per separazione è stato depositato solo successivamente, a dicembre 2016. Vi è poi la seconda relazione investigativa che riporta che il 3.3.17, l'8.3.17 e il 10.3.17 il convenuto è andato a pernottare presso la medesima palazzina a S. Giovanni in Marignano uscendone la mattina presto per andare subito in officina (doc. 3,4,5 depositati unitamente al ricorso e doc. 12 attori). Significativo è che la donna , Garbovan Al., è ora la convivente stabile del convenuto.

Si è raggiunta la prova in ordine all' assunto poi dell'abbandono del tetto coniugale. Infatti la teste Ca. Gi. ha riferito che era vero che il Ca. se ne era andato senza dire dove andasse; il teste To. Er. ha riferito che la sorella non sapeva dove fosse andato il marito, che non aveva lasciato il recapito; infine il padre dell'attrice ha riferito che il genero se ne era andato e che anche i nipoti glielo avevano detto. Il teste figlio delle parti , Ca. Al., invece, è risultato poco attendibile. Egli ha dichiarato non essere vero che il padre abbia abbandonato la casa, affermando che la madre era d'accordo se ne andasse. Tuttavia tale dichiarazione non ha trovato riscontro negli altri tre testimoni e intrinsecamente la testimonianza appare partigiana, sol che si consideri che il teste ha detto di ignorare se la compagna del padre lavorasse o meno, nonostante da mesi convivessero tutti assieme ; inoltre ha riferito che l'acqua nella casa familiare c'era dal rubinetto come in tutte le famiglie, quando è pacifico che la casa non aveva acqua potabile (lo stesso Ca. ha riferito che per l'acqua avevano il pozzo col depuratore e che prendevano sempre l'acqua per cucinare con le taniche; la teste Ca. ha riferito che non ci si può abbeverare direttamente dal rubinetto).

Quanto all' assunto della mancata assistenza dopo l'abbandono del tetto coniugale non appare essere stata raggiunta la prova (pur essendo in atti, doc. 10 attoreo, che sul conto dei coniugi eran rimasti solo 3,00 € di saldo al 14.11.16) perché comunque risulta che il padre abbia versato 400 euro a ottobre 2016, 900 euro a novembre e 1000 euro a dicembre, 500 a gennaio 2017.

Venendo all'affido, si conferma l'affido condiviso del minore, la collocazione dalla madre e i tempi di visita come da ordinanza presidenziale , con assegnazione della casa familiare alla madre , questioni su cui le parti convergono .

In ordine al quantum di mantenimento per il figlio Th., di 17 anni, si prevede un contributo di 400 euro mensili a carico del padre, atteso che l'età non più infantile come noto ha esigenze maggiori; inoltre si consideri che il padre tiene con sé poco il figlio ditalchè l'onere di mantenimento diretto ricade in via esclusiva sulla madre. In sede di interrogatorio il Ca. ha riferito invero che il minore va da lui due volte la settimana e mangiano fuori. Infine si consideri che Th. ha un disturbo dell'apprendimento e ha bisogno di ripetizioni di supporto.

Le spese straordinarie, stante il divario reddituale di cui si dirà, si pongono a carico delle parti in maniera difforme: 70% in capo al padre e il 30 % in capo alla madre. Si revoca ogni contribuzione alle spese straordinarie in capo ai genitori per il figlio maggiore Al., ormai da circa un anno abitante con il padre, la compagna del padre e la figlia della compagna, atteso che egli ha raggiunto l'indipendenza economica, lavorando presso il padre. Il padre a dicembre 2019 in sede di interrogatorio ha ammesso che il figlio lavora da lui; la difesa nella stessa udienza ha riferito che da gennaio 2020 si prevedeva la assunzione regolare del figlio ed è certo che dal 21.5.18 il figlio aveva un contratto di apprendistato (doc. 1 fasc. convenuto depositato il 21.5.18)

Parte convenuta chiedeva che ogni genitore fosse tenuto al versamento di 300 euro per il mantenimento del figlio collocato presso l'altro genitore. Tale domanda va disattesa in quanto solo il minore Th. è ancora economicamente dipendente. Si è infatti in corso di causa già accertato che Al. è divenuto economicamente autonomo; si è appositamente revocato (il 30.9.19) l'obbligo di contribuzione, (all'epoca) in capo al padre, che aveva proposto sul punto domanda, senza contestazione da parte della To.. Non può ora dunque rivivere un diritto al contributo, quando si è ormai accertata l'autosufficienza economica del giovane, peraltro su istanza della stessa odierna parte istante.

Venendo al contributo per la moglie, esso si stabilisce in 350,00 euro mensili, dalla data della sentenza. Il divario reddituale tra le parti è evidente, in quanto la ricorrente è disoccupata e ha una capacità lavorativa non buona, considerata l'età (48 anni), la mancanza di titoli e di esperienze lavorative.

Per tutta la lunga durata del matrimonio invero (22 anni) ella non ha lavorato, se non facendo le pulizie nell'ufficio del marito e prima che nascessero i figli (nel 1999) aveva svolto il lavoro di barista. Ha dimostrato di essersi attivata di recente, reperendo un lavoro di baby sitter: l'1.12.19 è stata assunta per 12 ore; tuttavia tale attività è terminata ad agosto 2020 a causa dell'emergenza covid. Il contributo non può essere più elevato, considerando comunque che l'inserimento nel mondo del lavoro è ora agevolato dall'età del figlio, ormai alle soglie della maggiore età e quindi non necessita più di accudimento e inoltre la ricorrente ha ricevuto la metà del ricavato della vendita del camper, a giugno 2017, per circa 19.000 € complessivi.

L'importo comunque del contributo non può essere modesto, considerando le spese della casa familiare che per la sua grandezza non sono minimali; lo stesso convenuto ammette che (pag. 3 delle note del 29.5.17) la casa è di grandi dimensioni, difficile da gestire e scaldare, da mantenere e pulire.

Nella email del difensore del 26.2.20 inoltre, diretta alla moglie, si chiede alla moglie la voltura del contratto dell'energia elettrica deducendo che le spese sono consistenti, perché di ben 300/400 euro mensili.

Il convenuto per contro ha entrate che gli consentono di erogare il complessivo contributo ora statuito;

è socio con il fratello di una società, la Pimar srl, al 50 % che esercita attività di carrozzeria e ne è anche amministratore; egli ha ammesso in sede di interrogatorio che la sua società è proprietaria di 18 autoveicoli d'epoca che provvede a riparare e vendere. Vi sono foto in atti dell'ampio parco auto di auto d'epoca. Questo importante patrimonio è un dato significativo ma ancor di più è significativo quanto risulta dagli estratti conto depositati in atti. Da essi emerge che il convenuto percepisce mensilmente ben più di quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi ove si indica nel 2013 e nel 2014 un reddito imponibile di 12.000,00 €. In primo luogo si noti che il Ca. ha sempre mantenuto da solo la famiglia con il suo lavoro e la gestione dell'ampia casa di Gr., e secondo logica con un'entrata di soli 1000 euro al mese appare molto difficile. In secondo luogo dall'estratto conto della bcc del conto del Ca. emergono entrate complessive mensili – perlopiù con versamento in contante o con assegno- di: 1350 euro a marzo 2017, di 4850 a maggio 2017, di 3400 euro nel luglio 2017, di 1300 euro dicembre 2017, di 2.200 euro nel marzo 2018, di 1600 nell'aprile 2018, di 1250 euro a giugno 2018, 2000 euro a luglio, 1850 € ad agosto e 1900 € a settembre (oltre a un versamento assegno per 5000 euro a gennaio 2019 di cui non è dato conoscere la provvista così come nel conto presso la Banca Malatestiana si ravvisa nel 2017 un'entrata di 9700 euro di cui non è dato conoscere la fonte) con un minimo negli altri mesi di almeno 800 euro. Da aprile 2019 -sul conto Riviera Banca-, in epoca secondo logica sospetta in quanto in corso di causa nella fase di ammissione delle prove, le entrate invece diventano regolari, di 1200 euro mensili. Tali elementi inducono a suffragare l'assunto di parte attrice per il cui il convenuto ha entrate non regolari.

La domanda accessoria attorea di condanna al risarcimento del danno endofamiliare è inammissibile in questa sede e va se del caso proposto un giudizio ordinario sul punto. Le domande attoree ex art. 709 ter cpc di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno vengono respinte in quanto non si è data la prova (e neppure si è dedotto sul punto) del pregiudizio o disagio sofferto dal minore per il mancato assolvimento all'obbligo di visita paterno conforme alle statuizioni di questo Tribunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza

Pqm

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti , respinta ogni altra domanda,così provvede:

l'.addebito è a carico del Ca. ;

DETTA LE seguenti condizioni di separazione:

l'.affido del minore Th. è condiviso, con collocazione dalla madre e diritto dovere di visita paterno come segue: due sere a settimana indicativamente di martedì e giovedì e 2 w.e. al mese alternati senza pernottamento per poi introdurlo gradualmente ove il minore sia d'.accordo; ferie estive per 7 gg. consecutivi con il padre, con pernottamento a seconda della volontà del minore quasi maggiorenne. Fe. di Natale e Pasqua alternate tra i genitori.

assegna la casa alla madre;

pone a carico di Ca. Ch. l'.obbligo di contribuire , dalla data della sentenza, con il versamento di 400 euro per il mantenimento del figlio Th. entro il 10 del mese, rivalutabili istat annualmente;

pone le spese straordinarie del figlio Th. a carico dei genitori nella misura del 70 % a carico di Ca. Ch. e del 30 % a carico di To. Sa. ;

revoca la statuizione del carico delle spese straordinarie ai genitori per il figlio Al.;

pone a carico di Ca. Ch. l'.obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge con il versamento dalla data della sentenza, di 350 euro mensili da versare entro il 10 del mese, rivalutabili istat annualmente;

autorizza il rilascio del passaporto in favore del figlio Th..

condanna Ca. Ch. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'.Er. che liquida complessivamente in € 5700,00 di cui € 1600 per la fase di studio, € 1100 per la fase introduttiva, € 1700 per la fase istruttoria e € 1300 per la fase decisoria oltre iva. Cap e rimb.sp.gen.

Pesaro, li 23.3.21 Il Presidente Dott. Davide Storti Il Giudice est. Dott. ssa S. Carbini